



Le novità fiscali 2019

LEGGE DI BILANCIO 2019

(Legge n. 145/2018)

COLLEGATO ALLA FINANZIARIA 2019

(D.L. n. 119/2018, L. n. 136/2018)

DOTTORI COMMERCIALISTI

Omar De March
Eros De March
Ambra Mattiello
Manuel Bandiera
Fabio Perissinotto
Lorenzo Crescente
Massimo Motta
Enrico Bolla

www.studiodemarch.it

info@studiodemarch.it

SANATORIE

- Estinzione automatica mini debiti
- Rottamazione ter
- Definizione agevolata dei ruoli in base all'Isee
- Definizione agevolata dei pvc
- Definizione agevolata degli atti di accertamento
- Definizione agevolata dei ruoli per risorse proprie UE e iva all'importazione
- Definizione agevolata delle controversie tributarie
- Sanatoria irregolarità formali

1. ESTINZIONE AUTOMATICA MINI DEBITI

Al 31.12.2018 **annullamento automatico** dei **debiti di importo residuo al 24.10.2018** fino a 1.000 euro, su ruoli affidati all'Agente della Riscossione **dall'01.01.2000 al 31.12.2010**.

Tale importo deve intendersi comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.

Irrilevante se già rientrati nella domanda di «rottamazione ter».

Quanto versato sino al 23.10.2018 resta definitivamente acquisito;

Quanto versato in data successiva andrà imputato alle rate da corrispondere con la «rottamazione ter» per altri debiti ivi inclusi, ovvero, in mancanza, a debiti scaduti/in scadenza; infine, in mancanza, saranno rimborsate.

2. ROTTAMAZIONE TER

Entro il 30.04.2019 è possibile presentare la domanda di definizione agevolata (c.d. **rottamazione ter**) per i carichi/ruoli affidati all'Agente della Riscossione **dal 2000 al 2017**.

Il debito si estingue con il pagamento **senza sanzioni e interessi di mora** (eccezion fatta per le ammende da violazione Codice della Strada per le quali la definizione agevolata opera limitatamente agli interessi) di quanto residuante a titolo di:

- Capitale e interessi da ritardata iscrizione a ruolo
- Aggi e rimborso spese per procedure esecutive e notifica della cartella

Entro il 30.06.2019 l'Agente comunicherà al debitore l'effettivo importo dovuto che potrà essere eseguito:

- in **unica soluzione entro il 31.07.2019**
- in forma rateale sino ad un **massimo di 18 rate consecutive**. Sulle rate successive alla prima sono dovuti interessi nella misura del 2% annuo:
 - entro il 31.07.2019 (I^a rata pari al 10%)
 - entro il 30.11.2019 (II^a rata pari al 10%)
 - entro il 28.02 – 31.05 – 31.07 – 30.11 di ogni anno a partire dal 2020 (III^a rata in poi)

E' consentito un ritardo nel pagamento non superiore a 5 giorni, senza applicazione di interessi.

Oltre tale ritardo, la definizione agevolata non si intende perfezionata.

La domanda di definizione agevolata consente: la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza; blocca le nuove azioni esecutive da parte dell'Agente della Riscossione; **consente il rilascio del DURC**.

3. DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI RUOLI IN BASE ALL'ISEE

SOGGETTI BENEFICIARI

- coloro che si trovano **in grave e comprovata situazione di difficoltà economica** con **Isee** (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare **non superiore a 20mila euro**;
- soggetti in stato di **sovraindebitamento** che hanno presentato la domanda per la liquidazione di tutti i propri beni (articolo 14-ter della legge 3/2012), indipendentemente dall'Isee.

DEBITI DEFINIBILI

Quelli risultanti dai singoli carichi affidati all'Agente della Riscossione **dal 01.01.2000 al 31.12.2017**, derivanti dall'**omesso versamento** di imposte indicate nelle dichiarazioni annuali e di contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell'Inps (dovrebbero essere esclusi i contributi dovuti per il lavoro dipendente e quelli derivanti da eventuali accertamenti subiti).

Il debito deve già essere iscritto a ruolo.

La definizione agevolata prevede l'**integrale annullamento di sanzioni ed interessi di mora**.

MODALITA'

Versamento delle somme dovute a titolo di **capitale e interessi** in misura pari:

Quota da versare	Isee nucleo familiare
16%	Non superiore a 8.500€
20%	Superiore a 8.500€ ma non superiore a 12.500€
35%	Superiore a 12.500€ (max 20.000€)

Sono inoltre dovuti gli **aggi** e il **rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica** della cartella di pagamento.

I soggetti, invece, in stato di sovraindebitamento possono estinguere i carichi a ruolo versando il **10% delle somme iscritte** alla riscossione a titolo di capitale e interessi, oltre ad aggi, spese per procedure esecutive e di notifica.

La definizione può riguardare anche debiti già oggetto delle precedenti rottamazioni per le quali il debitore non ha perfezionato la relativa definizione con l'integrale e tempestivo pagamento delle somme dovute.

CONDIZIONI

- Impegno a rinunciare a eventuali liti pendenti
- Il giudizio si estingue con l'effettivo perfezionamento della definizione

Domanda da presentarsi **entro il 30.04.2019** (modulo disponibile nel sito internet dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione entro l'8 gennaio).

TERMINI DI PAGAMENTO

- Unica soluzione entro il 30.11.2019
- In forma rateale (max 5 rate), con interessi al 2% annuo a decorrere dalla seconda rata:
 - * 30.11.2019 versando il 35%
 - * 31.03.2019 versando il 20%
 - * 31.07.2020 versando il 15%
 - * 31.03.2021 versando il 15%
 - * 31.07.2021 versando il 15%

E' consentito un ritardo nel pagamento non superiore a 5 giorni, senza applicazione di interessi.
Oltre tale ritardo, la definizione agevolata non si intende perfezionata.

Entro il 31 ottobre 2019, l'agente della Riscossione comunicherà ai debitori che hanno presentato la dichiarazione l'ammontare complessivo delle somme dovute.

La domanda di definizione agevolata consente: la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza; blocca le nuove azioni esecutive da parte dell'Agente della Riscossione; sospende gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione della domanda; consente il rilascio del DURC.

4. DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI PVC (processi verbali di constatazione)

OGGETTO DI DEFINIZIONE

PVC consegnati **entro il 24.10.2018**

MODALITA' DI ACCESSO ALLA DEFINIZIONE

- apposita dichiarazione da presentarsi **entro il 31.05.2019** al fine di regolarizzare le violazioni contestate in materia di Ires/Irpef, addizionali, contributi previdenziali, ritenute, imposte sostitutive, Irap, Ivie, Ivafe, Iva;
- non possono essere utilizzate a scomputo le perdite fiscali.

TERMINI DI VERSAMENTO

Le imposte autoliquidate devono essere versate:

- **unica soluzione entro il 31.05.2019, senza sanzioni e interessi;**
- **in forma rateale (max 20 rate trimestrali di pari importo).**

E' **esclusa la compensazione** con eventuali crediti disponibili.

5. DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI ATTI DI ACCERTAMENTO

OGGETTO DI DEFINIZIONE

- avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione, atti di recupero notificati **entro il 24.10.2018** non impugnati e ancora impugnabili a tale data;
- inviti al contraddittorio notificati **entro il 24.10.2018**;
- accertamenti con adesione sottoscritti **entro il 24.10.2018**.

Tali atti devono essere emessi dall'Agenzia delle Entrate o dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

MODALITA' DI ACCESSO ALLA DEFINIZIONE

- Versamento delle somme dovute per le sole **imposte** (senza sanzioni e interessi) **entro 30 gg dal 24.10.2018 ovvero, se più ampio, entro il termine di proposizione del ricorso** (entro 20 gg dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione).

TERMINI DI VERSAMENTO

Le imposte autoliquidate devono essere versate:

- **unica soluzione entro il 31.05.2019, senza sanzioni e interessi**;
- **in forma rateale (max 20 rate trimestrali di pari importo)**.

E' **esclusa la compensazione** con eventuali crediti disponibili.

Definizione **ESCLUSA** per gli atti emessi nell'ambito della c.d. «voluntary disclosure».

6. DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI RUOLI PER RISORSE PROPRIE UE E IVA ALL'IMPORTAZIONE

OGGETTO DI DEFINIZIONE

- carichi affidati all'Agente della Riscossione **dal 2000 al 2017** a titolo di risorse proprie tradizionali UE e dell'IVA riscossa all'importazione

MODALITA' DI ACCESSO ALLA DEFINIZIONE

Valgono le disposizioni previste in ambito di «rottamazione ter» con le seguenti specificità:

- sono dovuti gli **interessi di mora dall'01.05.2016 al 31.07.2019**, oltre agli **interessi del 2% annuo dall'01.08.2019**
- entro il 31.05.2019 l'Agente della Riscossione comunicherà al debitore quanto dovuto
- termini di pagamento:
 - Unica soluzione entro il 30.09.2019
 - In forma rateale:
 - I^a rata entro il 30.09.2019
 - II^a rata entro il 30.11.2019
 - Entro il 30.07 e 30.11 di ciascun anno per le rate successive

7. DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE

OGGETTO DI DEFINIZIONE

- Controversie in cui è parte l'Agenzia Entrate **pendenti** in ogni stato e grado del giudizio (compreso anche Cassazione)

MODALITA' DI ACCESSO ALLA DEFINIZIONE

Presentazione di apposita domanda **entro il 31.05.2019**

Pagamento di un importo pari al **valore della controversia** (= tributo al netto di interessi e sanzioni) in misura del:

- 90% del valore, se ricorso pendente in I^a grado
- 40% del valore, se soccombenza dell'A.E. nel I^a grado (con pronuncia non cautelare depositata al 24.10.2018)
- 15% del valore, se soccombenza dell'A.E. nel II^a grado (con pronuncia non cautelare depositata al 24.10.2018)
- Intero importo del tributo in relazione alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale, se accoglimento parziale del ricorso o soccombenza ripartita tra le parti
- In misura ridotta (40% o 15%) per la parte di atto annullata, se accoglimento parziale del ricorso o soccombenza ripartita tra le parti
- 5% del valore, se ricorso pendente avanti la Cassazione in data 19.12.2018, con A.E. risultante soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio

Se la controversia riguarda **esclusivamente sanzioni** e queste:

- non sono collegate ai tributi: pagamento in un importo variabile al 15% o 40% a seconda dei casi
- sono collegate ai tributi: nessun importo è dovuto

TERMINI DI PAGAMENTO

- **unica soluzione entro il 31.05.2019**
- **in forma rateale (max 20 rate trimestrali)**: prima rata 31.05.2019, rate successive 31.08, 30.11, 31.05 (con applicazione interessi legali)

E' esclusa la compensazione.

8. SANATORIA IRREGOLARITA' FORMALI

OGGETTO DI DEFINIZIONE

- Irregolarità, infrazioni e inosservanze di obblighi e adempimenti di natura **formale** commesse **fino al 24.10.2018** e che **non rilevano sulla determinazione della base imponibile** Irepef, Ires, Irap, Iva e sul **pagamento dei tributi**

MODALITA' DI ACCESSO ALLA DEFINIZIONE

Pagamento di **euro 200 per ciascun periodo d'imposta** cui si riferiscono le violazioni.

E' esclusa per:

- gli atti riguardanti la «voluntary disclosure»
- l'emersione di attività finanziarie o patrimoniali costituite o detenute all'estero
- le violazioni formali già contestate in atti divenuti definitivi al 19.12.2018

Si attendo le disposizioni attuative dell'A.E.